



Camera Penale di Firenze



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

LA RIFORMA 'CARTABIA' DEL SISTEMA PENALE

PRIMA LETTURA DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N.150

15 novembre 2022

L'udienza preliminare

**Le novità nei procedimenti a citazione diretta; la nuova
udienza *predibattimentale***

L'udienza preliminare

Tre modifiche rilevanti:

- 1. I nuovi termini per la costituzione di parte civile**
- 2. Il vaglio del giudice dell'u.p. sulla *imputazione***
- 3. La nuova regola di giudizio**

Le norme interessate:

- 1. art. 79 c.p.p. (modificato)**
- 2. articoli 421 e 423 c.p.p. (modificati)**
- 3. art. 425 (modificato)**

-1-

I nuovi termini per la costituzione di parte civile Il nuovo art. 79 c.p.p.

(Termine per la costituzione di parte civile)

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, **prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2.**
2. **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.**
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

[rinvio alla relazione di Valeria Valignani]

Il vaglio del giudice sulla imputazione Le norme di riferimento

Art. 421 c.p.p. (Discussione)

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ~~il giudice dichiara aperta la discussione se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.~~

1-bis. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. *(omissis)*.

Art. 423 c.p.p. (Modificazione dell'imputazione)

1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e ~~la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.~~

1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis. *(Omissis)*

Le patologie dell'imputazione ed i relativi rimedi: l'imputazione *generica*

Norme: art. 421 in riferimento all'art. 417, comma 1, lett. b)

[«l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»]

- il **momento processuale**: prima dell'inizio della discussione (che è stata 'posticipata' in apertura del comma 2, e dopo il nuovo comma 1bis)
- il giudice rileva il vizio, **d'ufficio** ma anche su **istanza di parte**
- questo è idealmente il momento per eccepire anche **altre nullità** maturate in indagini e rilevabili su istanza di parte: es. mancanza dell'avviso 415bis o dell'interrogatorio richiesto
- **scopo**: concentrazione della fase di controllo sulla validità dell'esercizio dell'azione penale
- il Giudice, all'esito del contraddittorio sul punto («*sentite le parti*»), **invita** il PM ad emendare il libello d'accusa
- Il PM può provvedere **immediatamente**, ma la norma non esclude la possibilità che richieda un **termine** (es. per necessità di interpello del titolare delle indagini): la norma è finalizzata a evitare inutili regressioni di fase, declaratoria immediata sarebbe disfunzionale
- **sanzione**: declaratoria di nullità e restituzione degli atti (qui la principale novità), previo un rinnovato **contraddittorio** («*sentite le parti*») probabilmente pensato per **ottemperanze parziali**

L'imputazione *incoerente* per mancata corrispondenza alle risultanze d'indagine o per erronea qualificazione giuridica

Norma: art. 423 in tema di *modifica dell'imputazione*

L'incoerenza dell'imputazione, oggetto del vizio, è potenzialmente duplice:

- non corrispondenza **in fatto**: sono le ipotesi del 516 cpp, **il fatto è diverso**
- non corrispondenza **in diritto**: la **qualificazione giuridica è errata**

La disciplina:

- il **momento processuale**: non è previsto alcun termine, è questione di *merito*, non di *nullità*
- la rilevazione del vizio può avvenire anche **all'esito della discussione**
- **non** è previsto un **apposito contraddittorio**: è questione rimessa all'ordinaria dialettica processuale dell'udienza, dunque della discussione
- il giudice **invita il PM** alla modifica
- **«se la difformità permane»**: ipotesi di **inadempimento tout court** o di **adempimento parziale**
- il Giudice procede **«anche d'ufficio»**
- qui un apposito **contraddittorio**: **«sentite le parti»**
- **sanzione**: non la nullità ma la **restituzione degli atti** al PM

La nuova regola di giudizio Il nuovo art. 425 c.p.p.: formulazioni a confronto

(Sentenza di non luogo a procedere)

(Omissis - Commi 1 e 2 inalterati)

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.**

(Omissis - Commi 4 e 5 inalterati)

[Comma 3 previgente: Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio]

Passaggio 'epistemologico':

- dalle maglie larghe del ***favor actionis*** che innervavano una logica valutativa puntata sulla ***utilità/non superfluità*** del dibattimento e sul ***possibile sviluppo dibattimentale*** dell'acquisizione d'indagine
- alle maglie più strette di una **valutazione prognostica a base razionale** (dunque non meramente ipotetica) sull'***esito del giudizio***

'Mettiti nei panni del giudice del dibattimento'

Assimilazione con la regola valutativa per l'esercizio dell'azione penale: novello art. 408 cpp (abrogazione art. 125 disp. att.)

Prime valutazioni

- **Efficacia precettiva** della previsione rispetto allo scopo della riforma (**restituire** alla udienza preliminare una **effettiva funzione di filtro**)
 - **probabilità** non è *possibilità*
 - **ragionevole**: dunque non ipotetica ma *argomentabile* (*ragioni/ragionevole*: si fa rinvio all'obbligo argomentativo della motivazione)
 - **condanna**: evocazione indiretta ma chiarissima alla **regola di giudizio BARD**
 - la regola di giudizio ***in dubio pro reo*** retroagisce alla fase pre-dibattimentale
 - **funzionerà...?** La capacità del cd. *formante giurisprudenziale* di *deformare* la norma scritta sono note e notoriamente amplissime
 - la **asimmetria processuale**: un atto va motivato, l'altro no
 - **sapremo mai** se e come la regola di giudizio sia stata **mal applicata in malam partem?**
 - la **irragionevole previsione** non dovrà essere **ragionevolmente argomentata**
- Esiste un **pericolo di pregiudizio sulle sorti del dibattimento?**
 - il pericolo nasce dalla **ipertrofia inferenziale** delle risultanze d'indagine
 - tuttavia: la **base imponibile conoscitiva** è fisiologicamente **diversa**
 - la riforma postula/esige una **cultura autenticamente accusatoria** del dibattimento:
 - **il dibattimento è il luogo ove la prova si forma, non solo quello in cui si valuta**
 - **esiste quindi uno statuto epistemologico diverso**
 - nell'u.p. è **una prognosi allo stato degli atti**, nel dibattimento è una **diagnosi**
 - per questo **ineliminabile** la **asimmetria processuale** nella **motivazione** tra NLP e DDG
 - d'altra parte, questo rischio è **già nel sistema oggi**: es. rispetto agli **esiti cautelari**

Questioni di diritto intertemporale

- relativamente alle innovazioni in tema di udienza preliminare -

Non esiste una norma transitoria apposita (vd. 85 ss. D.Lgs. 150/2022):

- scelta esplicita (vd. Relazione): vale il *tempus regit actum*
- Vd. Relazione Massimario n.68 del 7/11/2022

Quanto alla **regola di giudizio**: già ritenuto a proposito del precedente della regola BARD, **immediata applicazione** in ogni procedimento in cui **non ci sia ancora una decisione**

➤ **unanime opinione Relazione Massimario, Circolare Ministero, primi commentatori**

Quanto ai **poteri del Gup sulla imputazione**:

- **vizio di incoerenza** rispetto alle risultanze d'indagine: non esiste un termine per l'esercizio dei poteri, il limite (logico) è solo il provvedimento definitorio della fase
 - **applicabile alle udienze preliminari in corso**
- **nullità per indeterminatezza**: esiste una scansione temporale, l'inizio della discussione, e tuttavia:
 - funzione della riforma è evitare inutili regressioni di fase
 - la sanatoria della nullità con le forme del 421 cpp evita la restituzione degli atti al PM (soluzione pretoria)
 - l'applicazione anche ai procedimenti in cui vi sia già stato esercizio dell'azione penale non incide sull'affidamento delle parti nel sistema previgente: il vizio di incoerenza esiste già nel sistema, è solo diversamente regolato quanto agli strumenti per ovviarvi
 - **sostenibile l'applicazione dell'art. 421 cpp anche qualora sia già iniziata la discussione**
 - il giudice potrà invitare il PM a sanare l'indeterminatezza, d'ufficio o su istanza di parte, previo **contraddittorio**

Modifiche al rito a citazione diretta

Due modifiche rilevanti:

1. **L'ampliamento delle ipotesi di citazione diretta**
2. **La nuova udienza *predibattimentale***

Le norme interessate:

1. **art. 550 c.p.p. (modificato)**
2. **articoli da 554*bis* a 554*quinquies* (nuovi), art. 555, 2° comma (abrogato), art. 558*bis* (nuovo)**

L'ampliamento dei casi di citazione diretta

Art. 550

(Casi di citazione diretta a giudizio)

(Omissis)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

- a) **dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;**
- b) **dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;**
- c) **dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;**
- d) **dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;**
- e) **dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;**
- f) **dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**
- g) **dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.**

I nuovi casi di citazione diretta

La **delega** (art., comma 9, lett. L): *entro il novero dei delitti puniti nel massimo fino a sei anni, passare a citazione diretta quelli **che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento***

Come si legge nella **Relazione** (pagine 312 ss.), la scelta è caduta (segnalo i più significativi sul piano pratico):

- sui reati **commessi in pubblico** di regola dinanzi ad una pluralità di testimoni (es. atti osceni aggravati, danneggiamento aggravato) o **con violenza o minaccia** (es. violenza o minaccia per costringere a commettere un reato: art. 611 cp)
- su **tutti i furti aggravati ex art. 625 c.p.**
- su alcuni reati contro il **patrimonio** in cui la p.o. si fa di regola parte attiva per l'accertamento (la **truffa aggravata**, l'**appropriazione indebita**, la **truffa in assicurazione**)
- su una serie di **delitti minori di falso**
- quanto ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, sulla **falsa testimonianza**: scelta francamente curiosa se a confronto con la calunnia (che resta esclusa)
- su alcuni delitti aggravati altrimenti a diverso regime (per tutti, la **violazione di domicilio**)
- su alcuni delitti della **legislazione speciale** in tema di **armi, dogana, codice antimafia, immigrazione, stupefacenti** (solo i fatti di istigazione)
- tra i delitti **tributari**, la sola **omessa dichiarazione**

Citazione diretta e messa alla prova

Importante **effetto indiretto** dell'ampliamento del catalogo dei reati a citazione diretta:

- **art. 168bis c.p.** richiama in alternativa i reati puniti con la pena non superiore nel massimo a 4 anni ed i reati di cui all'art. 550, 2° comma c.p.p.
- per l'effetto: per tutti i reati che 'passano' a citazione diretta è ora possibile accedere alla **messa alla prova**, in deroga al limite di pena

Questioni di diritto intertemporale

- relativamente alle innovazioni in tema di udienza citazione diretta -

Anche in questo caso **manca una norma *ad hoc***

Quanto agli **effetti sostanziali indiretti** (messa alla prova): nessun dubbio, è norma sostanziale, quindi vale il **principio di retroattività favorevole**

Quanto agli **effetti processuali** si applica il principio ***tempus regit actum***:

- secondo la Circolare del Ministero e la Relazione del Massimario, lo **spartiacque** è dato dall'avvenuto **esercizio dell'azione penale** con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio
- diversamente vi sarebbe inammissibile **regressione**
- **nessun pregiudizio** per l'imputato: il ricorso all'udienza preliminare è infatti considerato un *accrescimento di garanzie*
- resta però che dinanzi al Gup potrà comunque farsi valere l'accessibilità alla **MAP** in ragione del novello 550, 2° comma

-2-

L'udienza *predibattimentale*

Le norme in sintesi:

- art. **553**: nuova disciplina della trasmissione del fascicolo del PM
- art. **554 bis**: **disciplina** dell'udienza
- Art. **554 ter**: **sentenza** di non luogo a procedere, nuovi **termini** di decadenza per la richiesta di riti alternativi
- Art. **554 quater**: **impugnazione** della sentenza di non luogo a procedere
- Art. **554 quinquies**: **revoca** della sentenza di non luogo a procedere
- Art. **555, 2° comma**: abrogato il **previgente termine** di decadenza (fino all'apertura del dibattimento) per la richiesta di riti alternativi
- Art. **558 bis**: disciplina del **giudizio immediato** a citazione diretta

L'udienza predibattimentale in sintesi:

- si svolge in camera di consiglio
- si tiene dinanzi a un giudice del dibattimento, diverso da quello che sarà poi assegnatario del dibattimento vero e proprio
- viene decisa sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM
- rappresenta il termine per la costituzione di parte civile
- è destinata alla trattazione e soluzione di tutte le questioni preliminari
- rappresenta il termine per la richiesta dei riti alternativi
- può concludersi con una decisione di **non luogo a procedere** in tutto simile a quella resa dal Gup, sulla scorta del medesimo criterio *diagnostico* della *idoneità del compendio d'accusa a condurre ragionevolmente ad una condanna*
- è seguita dal dibattimento dinanzi a giudice diverso
- in caso di sentenza di NLP, può essere seguita dalle fasi di impugnazione della sentenza, che può essere revocata

Atti preliminari, forma dell'udienza, questioni preliminari

- Art. 552, comma 3: il dcg viene notificato **almeno 60 gg.** prima, e contiene l'indicazione del giudice dell'udienza predibattimentale
- Art. 553: il PM forma il fascicolo del dibattimento e lo trasmette al giudice **unitamente al fascicolo delle indagini**
- Art. 554bis, 1° comma: l'udienza si svolge **in camera di consiglio** con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato
- 2° comma: il giudice procede agli **accertamenti** relativi alla **costituzione delle parti**, ordinando rinnovazione di avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni nulle; se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni in materia di assenza (articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies)
- 3° comma: le questioni preliminari dell'art. 491, 1° e 2° comma, debbono essere **proposte a pena di decadenza subito dopo compiuto**, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e **sono decise immediatamente** (rinvio a art. 491, 5° co.)
- tuttavia, **non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale**
 - **significativa e forse non ragionevole differenza con il rito con udienza preliminare: limite *disfunzionale*?**
 - **vale solo per le questioni ex art. 491, 1° e 2° comma: riproponibile ad es. questione nullità dcg affrontata ai sensi dell'art. 421 cpp e decisa difformemente dalla richiesta del difensore; è *ragionevole*?**
- la discussione avviene secondo le cadenze ordinarie: **non sono ammesse repliche**
- il giudice decide anche sul contenuto del **fascicolo del dibattimento** (rinvio all'art. 491, 4° co.)

Il controllo sull'imputazione

Il Giudice predibattimentale ha i **medesimi poteri degli articoli 421 e 423 del Gup**:

- in caso di **rilevata indeterminatezza** dell'imputazione (violazione dell'art. 552, comma 1, lettera c):
 - **«anche d'ufficio»**: ma dunque anche su istanza specifica di parte
 - previo **contraddittorio** (*«sentite le parti»*)
 - **invita** il pubblico ministero a riformulare l'imputazione:
 - se il PM non provvede (quindi anche se provvede in modo parziale o insoddisfacente) **dichiara la nullità** e **dispone la restituzione** degli atti
 - non è chiaro se qui si possa aprire una **nuova finestra di contraddittorio**, ma pare **necessario** sul piano logico
- il giudice vigila anche affinché «il **fatto**, la **definizione giuridica**, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati **in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti**», e se così non è:
 - **«anche d'ufficio»**: ma dunque anche su istanza specifica di parte
 - previo **contraddittorio** (*«sentite le parti»*)
 - **invita** il pubblico ministero ad *«apportare le necessarie modifiche»*;
 - se il PM non provvede, dispone, con ordinanza, la **restituzione degli atti** al pubblico ministero
 - se invece il PM provvede con la **modifica dell'imputazione**, si seguono le regole ordinarie del caso
 - all'imputato assente deve farsi notifica entro un **termine non inferiore a dieci giorni** dalla data della nuova udienza.

Al comma 7 si fissano **termini di decadenza** sulle questioni dipendenti dalla **modifica** dell'imputazione:

- se il reato risulta attribuito alla cognizione del **tribunale collegiale**, ovvero
- se risulta un reato per il quale è **prevista l'udienza preliminare** e questa non si è tenuta

la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, **immediatamente dopo** la nuova contestazione ovvero, se c'è rinvio a **nuova udienza**, **prima del compimento di ogni altro** atto nella nuova udienza

I provvedimenti dell'udienza predibattimentale: la sentenza di non luogo a procedere

L'art. 554-ter regola gli esiti definitivi dell'udienza, che possono essere:

1. una **sentenza di non luogo a procedere**
 - Che può dipendere anche dall'accertamento della volontà della p.o. di rimettere la querela per i reati così procedibili
2. l'ammissione ad un **rito alternativo**
3. il **rinvio alla udienza *dibattimentale*** per la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un **giudice diverso**

La **sentenza predibattimentale di non luogo a procedere** è la **più rilevante novità nel rito monocratico senza u.p.:**

- si introduce un **filtro sull'ipotesi d'accusa** perfettamente **speculare a quello dell'u.p.**
- **identica la base imponibile:** il giudice predibattimentale **dispone del fascicolo del PM**, che gli è stato trasmesso
 - «*sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553*»
- **identico il criterio di giudizio:**
 - «*se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere **proseguita**, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa*»
 - nonché «*quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

Si estende in questo modo anche al rito monocratico senza u.p. un **momento di verifica giurisdizionale sulla razionalità dell'esercizio dell'azione penale**, alla stregua del medesimo criterio che presiede alla valutazione del PM (vd. art. 408 cpp): ***la ragionevole previsione di una condanna***

Gli interrogativi che restano aperti

Il rito:

1. Le parti possono in qualche misura incrementare la base imponibile del giudizio del giudice? Problema dalla locuzione «**sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 553**»
 - è consentita la **produzione di documenti**?
 - anche ai fini delle **questioni preliminari** (es. per la competenza)?
 - per le questioni preliminari si è sempre ammesso, anche in u.p.
 - non è previsto, ma sarebbe **disfunzionale** che non fosse consentita una produzione potenzialmente **decisiva**
 - in alternativa, **produzione al fascicolo del difensore**: entro quali termini?
 - è una camera di consiglio: **5 giorni liberi**
 - sono consentite **dichiarazioni spontanee** dell'imputato?
 - per l'**udienza preliminare** è **espressamente previsto** (art. 421 cpp), **qui no**
 - idem per il **dibattimento**, dopo la sua **apertura** (art. 494 cpp): qui siamo ad una fase **precedente**
 - **quindi no?** È **ragionevole** la diversità di trattamento con l'u.p.?
 - il giudice può esercitare **poteri officiosi di integrazione probatoria** (in analogia alla u.p.)?
 - **tendenzialmente no**: si tratta di poteri che **fanno eccezione** alla regola della decisione **allo stato degli atti**
2. vi sarà una *discussione*?
 - la norma **non lo prevede** (non c'è un «**sentite le parti**»)
 - Relazione Massimario n.68/2022 ritiene ovvio il «**contributo argomentativo del contraddittorio**»
 - Circol. Ministero: «**comprensibile che le parti avvertano l'esigenza di discussioni non di mero stile**»
 - in difetto si tratterebbe di una innovazione monca: il filtro risulterebbe **scarsamente efficace**

E' una innovazione utile?

Esistono criticità di principio?

Sulla **utilità** (*lo scopriremo solo vivendo...*):

- **appesantimento** indubbio degli **incombenti di cancelleria** e nella **organizzazione** degli Uffici:
 - è una delle ragioni portate per il **rinvio** dell'entrata in vigore
 - è quello di cui si occupano principalmente, non a caso, le **Circolari del Ministero ad hoc**
- appesantimento del **rito**: al *filtro* già di prassi (*smistamento*) si aggiunge una **penetrante valutazione di merito** che richiede **energie, tempo ed attenzione**:
 - chi mai non discuterà? Lo prefigurano anche il Ministero e il Massimario: anzi **auspicandolo**
 - *ma se è così*: **quanti fascicoli** si potranno portare ad una singola udienza?
- funzionerà solo se vi saranno sentenze di **NLP 'di merito'** in misura **significativa**:
 - ogni altra funzione affidata a questa udienza **non richiede** giudice *ad hoc*, trasmissione del fascicolo del PM, etc.
- i giudici saranno in grado di **studiare adeguatamente** i fascicoli?
 - se no, **qualcuno studierà per loro**? Il problema dell'*Ufficio del processo*: soggetti non legittimati, non terzi/imparziali
- perché si affida a un giudice la valutazione sulla **corretta applicazione** da parte del PM dei **criteri di esercizio dell'azione penale** anche riguardo alle imputazioni meno gravi per cui il codificatore non aveva previsto l'u.p.?
 - la riforma sembra **inequivoca dichiarazione di sfiducia verso le Procure**

Sulle **criticità di principio**:

- Ragionevole mettere il fascicolo delle indagini **nella piena disponibilità dell'Ufficio del dibattimento**? ... la tentazione di dare un'occhiata...
- Il pericolo di un **pregiudizio contra reum**:
 - valgono le stesse considerazioni già svolte: base imponibile diversa, giudizio allo stato degli atti etc.
 - però: la **identità dell'Ufficio** determina un **rischio suppletivo**, una contaminazione potenziale (es. Uffici *minimi*)
 - corretta la raccomandazione del Ministero: si organizzino gli Uffici in modo da consentire una rotazione dei ruoli

I riti alternativi: il nuovo termine di decadenza

Il rinvio al giudice del dibattimento

Il termine di **decadenza** per i riti alternativi:

- ne dirà la relazione apposita: «**prima della pronuncia della sentenza** di NLP»
- che *può non esserci...*: probabilmente vuol dire «**prima del provvedimento definitivo**»
- conseguentemente **abrogato il 2° comma dell'art. 555** (che fissava il precedente limite)

Il rinvio al **dibattimento**:

- «**se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza NLP e in assenza di definizioni alternative, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del PM**»
- il nuovo 'termine a comparire': **non inferiore a venti giorni**

Le **liste testimoniali**:

- 7 giorni prima della data fissata per il **dibattimento**
- il termine si calcola pertanto a partire da questa nuova data per la udienza **dibattimentale**

Impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere

Le norme:

- **art. 554-quater** per la *impugnazione*
- **art. 554-quinquies** per la *revoca*

Impugnazione:

- disciplina largamente **sovrapponibile** all'impugnazione della **sentenza di NLP del Gup**
- **legittimati** il PM, il PG e l'imputato: la p.o. (e la **parte civile**) solo per **vizi del contraddittorio**
- **inappellabili** le sentenze per reati puniti con pena pecuniaria o alternativa
 - inappellabilità qui **certamente più ampia** che non in u.p.
- decide la **Corte di appello**, in c.c. con le forme dell'art. 127 (**partecipazione non necessaria**)
- se non conferma la sentenza, la Corte **fissa direttamente la data** dell'udienza dibattimentale
- contro la conferma del NLP ammesso **ricorso** Cassazione **solo per motivi di legittimità** in senso stretto (lett. a-b-c, art. 606)
- la Corte di **Cassazione** decide in c.c., **senza partecipazione** delle parti ex art. 611 cpp

Revoca:

- anche qui disciplina largamente **sovrapponibile** alla revoca della sentenza di NLP del Gup
- **condizione:** *«sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio»*
- formula **ambigua** ma il criterio è lo stesso: il **nuovo compendio** deve poter fondare una **ragionevole previsione di condanna**
- Il **giudice competente** è il **giudice del Tribunale dibattimentale**, non il Gup
- Il **rito**: il PM trasmette gli atti relativi alle nuove fonti di prova, il giudice se non dichiara l'inammissibilità fissa la data, nomina eventualmente un difensore d'ufficio, e fa gli avvisi a tutte le parti costituite nel primitivo processo, indi procede in c.c. partecipata
- **se revoca** la sentenza, **fissa la data** dell'udienza per la prosecuzione del giudizio al dibattimento
- in questo caso, le istanze di **riti alternativi** debbono essere proposte **prima dell'apertura del dibattimento**

Questioni di diritto intertemporale

Opinione unanime dei primi commentatori (oltre che dell'**Ufficio del Massimario** e del **Ministero**): il criterio discrezionale per l'applicazione della nuova disciplina dell'udienza predibattimentale è dato dall'intervenuto **esercizio o meno dell'azione penale**

Pertanto:

- se al 30 dicembre risulterà **già emesso il dcg**, si applica la disciplina **oggi vigente**
- se il decreto **non è stato emesso**, si applicherà la **nuova disciplina** della predibattimentale
- la **nuova disciplina** si applicherà anche ai procedimenti per cui al 30 dicembre p.v. sia **già stata chiesta al Tribunale la data** della prima udienza, e **non sia stato ancora emesso il decreto** completo:
 - tanto nel caso in cui la **data non sia stata comunicata**
 - come nel caso in cui **sia stata comunicata** ma il decreto, già pronto in **bozza**, **non** sia stato **completato e depositato** nella segreteria del PM